

CAMERA DEI DEPUTATI

**COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME
DEGLI ATTI URGENTI PRESENTATI DAL GOVERNO**

**Audizione sull'atto del Governo 7 (Distribuzione
assicurativa)**

Documento ANIASA

Roma, 23 aprile 2018

Osservazioni in merito allo schema di decreto legislativo sulla distribuzione assicurativa.

ANIASA - Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici - aderisce a Confindustria e rappresenta oltre il 96% del settore dei servizi di noleggio veicoli a lungo e a breve termine, in fleet management e del car sharing.

In ambito UE ANIASA aderisce a Leaseurope, che raggruppa le analoghe strutture associative di categoria e costituisce punto di riferimento in sede europea.

Con l'approvazione della Direttiva comunitaria 2016/97 (cd. IDD - Insurance Distribution Directive) viene inserita tra le figure abilitate alla distribuzione di prodotti assicurativi quella dell'"intermediario a titolo accessorio", cioè quel soggetto che – come l'impresa di locazione autoveicoli - distribuisce prodotti assicurativi esclusivamente ancillari al proprio *core business*.

In sostanza la Direttiva, perseguendo un chiaro principio di proporzionalità – finora non presente nell'attuale disciplina – prevede che tale forma limitata di distribuzione sia regolata specificamente quanto a requisiti e comportamenti, e quindi ne delimita proporzionalmente oneri ed obblighi allo specifico contenuto di detta attività.

Sulla base di quanto fin qui descritto, appare chiaro che il recepimento della direttiva e le conseguenti modifiche al Regolamento ISVAP n. 5/2006, debbano tenere nel giusto conto la posizione assegnata agli "Intermediari a titolo accessorio", per la corretta tutela della clientela, in relazione al carattere accessorio della distribuzione assicurativa operata da tali soggetti.

Il Regolamento Isvap del 16 ottobre 2006, n. 5 che ha disciplinato l'attività degli intermediari assicurativi, ha richiesto che anche le imprese di locazione veicoli interessate alla distribuzione di polizze di assicurazione accessorie alla propria attività si iscrivessero nel Registro degli intermediari assicurativi, ma solo come collaboratori esterni di un agente o un broker di assicurazione.

Il recepimento della Direttiva comunitaria 2016/97 (direttiva cd. IDD - Insurance Distribution Directive), inserisce tra le figure abilitate alla distribuzione di prodotti assicurativi quella dell'"intermediario a titolo accessorio". Tali soggetti saranno, pertanto, iscritti con una autonoma abilitazione al Registro intermediari assicurativi. Le modalità di iscrizione saranno determinate da IVASS con un apposito regolamento.

In particolare, considerando il principio di proporzionalità stabilito per l'applicazione della Direttiva, ANIASA ritiene che:

- L'iscrizione al Registro Intermediari assicurativi va richiesta per la società e per alcuni dei suoi responsabili, espressamente delegati alla distribuzione di prodotti assicurativi, e non anche per i propri addetti commerciali alla locazione dei veicoli, che operano solo e sempre all'interno dei locali dell'intermediario a titolo accessorio, e sempre limitatamente ai prodotti collegati al servizio di locazione autoveicoli. (cfr. art. 1 commi 11 e 12)
- Le previsioni in materia di formazione, aggiornamento professionale, trasparenza e informativa siano proporzionate alla specifica attività e prodotto in concreto esercitata dagli intermediari a titolo accessorio, come le società di locazione autoveicoli (art. 1 comma 14)
- I documenti richiesti per l'iscrizione nel registro degli intermediari a titolo accessorio sono i medesimi previsti per gli intermediari "professionali". È opportuno semplificare e distinguere le esigenze (es. la comunicazione degli azionisti con partecipazione superiore al 10%, cfr. art. 1 comma 11, lett. g – 4sexies dello schema), considerando che nel caso di specie l'intermediazione è svolta a titolo accessorio e la tipologia di prodotti distribuiti non impatta, come negli altri casi, sul potenziale conflitto di interessi.
- La previsione del conto separato, o di analoga garanzia specifica che si prevede operativa anche per gli intermediari a titolo accessorio, sia correlata ed obbligatoria solo per la distribuzione di polizze il cui premio superi su base annua un importo pari ad € 600,00, ovvero qualora la polizza sia collegata ad un servizio di durata pari o superiore a tre mesi, ed il premio sia pari o superiore ad € 200 (art. 1 comma 12 n. 3).
- Nella procedura di nomina dei componenti dell'Organismo per la tenuta e gestione del Registro degli intermediari assicurativi sia previsto il coinvolgimento delle imprese di locazione autoveicoli, per il tramite della sua associazione ANIASA ai fini della considerazione delle tematiche relative agli intermediari a titolo accessorio (art. 1 comma 10).

Del resto le imprese di autonoleggio, intermediari a titolo accessorio, possono distribuire esclusivamente polizze accessorie ed ancillari al servizio di locazione autoveicoli e l'attività in questione: a) si svolge sempre all'interno dei locali dell'impresa di locazione autoveicoli; b) i prodotti assicurativi distribuiti sono predefiniti, standardizzati, e si conformano alla tipologia e durata dell'operazione di autonoleggio; c) si tratta di prodotti dal contenuto semplice, riconoscibile senza particolari difficoltà nei suoi contenuti ed obblighi del cliente, la cui adeguatezza si riflette direttamente nelle caratteristiche dell'operazione di noleggio cui è accessoria.



ANIASA

Associazione Nazionale Industrie
dell'Automobilismo e Servizi Automobilistici

Con l'iscrizione in qualità di intermediario a titolo accessorio nel RUI, l'impresa di locazione autoveicoli diventa destinataria della vigilanza esercitata dall'IVASS per quanto attiene al rispetto delle norme a tutela dei clienti, ed agli altri oneri che la normativa primaria e regolamentare di recepimento potrà prevedere a carico di tale nuova categoria di intermediari. L'impresa risponderà sempre, ed in ogni caso, anche del comportamento eventualmente scorretto dei propri dipendenti, in occasione del collocamento delle coperture assicurative accessorie alla locazione di veicoli.

Roma, 23 aprile 2018